



Città di Selvazzano Dentro
Provincia di Padova

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Testo approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2024;
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 25.02.2025



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Città di Selvazzano Dentro

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'obbligo tributario	3
Articolo 4 – Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni	3
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	3
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 7 bis - Disposizioni sugli agenti contabili.....	4
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	6
Articolo 11- Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	6
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	6

Approvato con D.C.C. n. 49 del 23.12.2024

Modificato con D.C.C. n. 13 del 25.02.2025

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi del Comune di Selvazzano Dentro in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, così come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e gli ostelli della gioventù ubicati nel territorio del Comune di Selvazzano Dentro.

3. L'imposta è dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'obbligo tributario

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione breve nel territorio comunale.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo e l'eventuale rappresentante fiscale.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i residenti del Comune di Selvazzano Dentro;
- b) i minori entro il sedicesimo anno di età;
- c) i malati che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti due accompagnatori per paziente. Sono escluse dall'esenzione le strutture che forniscono cure termali;
- d) persone con disabilità con idonea certificazione medica rilasciata ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza e i loro accompagnatori;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman, nel caso di viaggi di lunga percorrenza anche al secondo autista, e per un accompagnatore turistico ogni quindici partecipanti;
- h) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i) sono esenti tutti i pernottamenti la cui prenotazione è pervenuta alla struttura entro il 28 febbraio 2025. Tale esenzione sarà riconosciuta a fronte di una dichiarazione della struttura in fase di rendicontazione.

2. Nei casi previsti dalla lettera c) l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria. L'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. Nei casi previsti dalle lettere d), e), f), g), h) l'esenzione è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e ss.mm.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti

dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La comunicazione trimestrale è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere effettuate anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura, anche per effetto di eventuali periodi di chiusura della medesima.

3. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 devono obbligatoriamente accreditarsi mediante accesso al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

4. I soggetti indicati nell'art. 3, co. 2 sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3, co. 1 corrispondono, entro il termine di ciascun soggiorno, l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Selvazzano Dentro.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Selvazzano Dentro;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Selvazzano Dentro;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 bis

Disposizione sugli Agenti Contabili

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva/gestore di portale telematico/ soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono Agenti contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno e sono soggetti al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio deve essere presentato al Comune di Selvazzano Dentro il conto giudiziale della gestione di cassa relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, debitamente compilato e sottoscritto dall'agente contabile della struttura, deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza delle somme, nelle seguenti modalità alternative:

- mediante posta elettronica certificata;
- consegna al Protocollo del Comune di Selvazzano Dentro.

3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, co. 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, co. 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, co. 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6 novembre 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.